



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 23 settembre 2011 (26.09)
(OR. en)**

14483/11

**Fascicolo interistituzionale:
2011/0091 (NLE)**

**RECH 309
ENER 297**

RELAZIONE

del: Comitato dei Rappresentanti permanenti

al: Consiglio

n. prop. Comm.: 9641/11 RECH 93 SOC 95

n. doc. prec.: 14078/11 RECH 290 ENER 287

Oggetto: Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE)
n. 521/2008 che istituisce l'Impresa Comune "Celle a combustibile e idrogeno"
- Accordo politico

1. La Commissione ha presentato la proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 521/2008 che istituisce l'Impresa Comune "Celle a combustibile e idrogeno" il 4 maggio 2011¹.
2. Il Comitato economico e sociale europeo ha formulato il suo parere il 13 luglio 2011.
3. Il Parlamento europeo ha votato il suo parere sulla proposta il 13 settembre 2011.
4. Il Comitato dei Rappresentanti permanenti ha raggiunto un accordo di massima sul testo della proposta figurante in allegato al presente documento.

¹ Doc. 9641/11.

5. Si invita pertanto il Consiglio "Competitività" ad avallare l'accordo politico nella sessione del 29-30 settembre 2011.
-

**Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 521/2008
che istituisce l'Impresa Comune "Celle a combustibile e idrogeno"**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 187 e l'articolo 188,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo²,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo³,

considerando quanto segue:

- (1) L'impresa comune "Celle a combustibile e idrogeno" (impresa comune FCH) è stata istituita il 30 maggio 2008 dai suoi membri fondatori, il gruppo industriale e la Commissione.
- (2) Il gruppo di ricerca è diventato membro dell'impresa comune FCH il 14 luglio 2008. Questo gruppo contribuisce finanziariamente e in natura agli obiettivi dell'impresa comune FCH. Vista la composizione particolare dell'impresa in questione, delle sue regole, della sua natura, degli obiettivi e della portata delle sue attività, i membri del gruppo di ricerca possono beneficiare dei risultati ottenuti alla stregua dei membri del gruppo industriale. È opportuno pertanto considerare i contributi in natura del gruppo industriale e del gruppo di ricerca come contributi equivalenti.

² GU C [...] del [...], pag. [...].

³ GU C [...] del [...], pag. [...].

- (3) Essendo il gruppo di ricerca diventato membro dell'impresa comune, è opportuno ritenere che i contributi in natura degli organismi di ricerca (università e centri di ricerca compresi) sono equivalenti al contributo della Comunità ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3, dello statuto.
- (4) L'impresa comune FCH è operativa da oltre due anni. Nel corso di questo periodo, è stato completato l'intero ciclo operativo, con la pubblicazione di inviti a presentare proposte, la valutazione delle proposte, i negoziati sui finanziamenti e la conclusione di convenzioni di sovvenzione. L'esperienza maturata in questo periodo dimostra che i livelli massimi di finanziamento hanno dovuto essere notevolmente ridotti per tutti i partecipanti. Il livello di partecipazione alle azioni dell'impresa comune FCH è stato pertanto nettamente inferiore alle previsioni iniziali.
- (5) Ai sensi dell'articolo 26 dell'allegato del regolamento (CE) n. 521/2008 del Consiglio che istituisce l'impresa comune "Celle a combustibile e idrogeno"⁴, il consiglio di direzione ha approvato le modifiche al regolamento in questione.
- (6) Il fatto di riconoscere, come contributi in natura equivalenti, i contributi di tutti i soggetti giuridici che partecipano alle attività costituirebbe un riconoscimento del gruppo di ricerca in qualità di membro e migliorerebbe i livelli di finanziamento, pur rispettando il principio fondamentale dell'equivalenza nonché l'esigenza di applicare riduzioni di finanziamento giuste ed equilibrate ai vari tipi di partecipanti.
- (7) I costi operativi dell'ufficio del programma dell'impresa comune devono essere sostenuti dai suoi tre membri. È opportuno fare in modo che per tutti i membri dell'impresa comune valga lo stesso scadenziario per i pagamenti.
- (8) La Commissione deve beneficiare di un certo margine di manovra per quanto riguarda le misure da adottare in caso di insufficiente equivalenza dei contributi.

⁴ GU L 153 del 12.6.2008, pag. 1.

- (9) Attualmente il livello di finanziamento è fissato dopo ogni valutazione delle proposte pervenute. Al fine di consentire ai beneficiari di stimare la portata del potenziale finanziamento, occorre prevedere la possibilità per ogni invito di precisare il livello minimo di finanziamento.
- (10) Il regolamento (CE) n. 521/2008 deve essere pertanto modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 521/2008 è modificato in conformità dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

In deroga all'articolo 12, paragrafo 3, dell'allegato del regolamento (CE) n. 521/2008, il presente regolamento non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti dalle convenzioni di sovvenzione e altri contratti conclusi dall'impresa comune prima dell'entrata in vigore del presente regolamento. In particolare non incide in alcun modo sui livelli massimi di finanziamento ivi stabiliti.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Tuttavia, il disposto del punto 3, lettera a), dell'allegato si applica a decorrere dal 14 luglio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il presidente

Il regolamento (CE) n. 521/2008 è modificato come segue:

1. L'articolo 6 è così modificato:

(a) Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. L'impresa comune FCH può disporre di proprie capacità di revisione contabile interna.".

L'allegato del regolamento (CE) n. 521/2008 è così modificato:

2. L'articolo 2 è così modificato:

(a) Il testo del primo e del secondo trattino dell'articolo 2 è sostituito dal testo seguente:

"— provvede a che il suo contributo alle risorse dell'impresa comune FCH, ai sensi dell'articolo 12 dello statuto, sia fornito in anticipo sotto forma di contributo in contanti di importo pari al 50% dei costi amministrativi dell'impresa comune FCH e trasferito al bilancio di quest'ultima in rate concordate,

— assicura che il contributo delle imprese all'esercizio delle attività di RST finanziate dall'impresa comune FCH insieme ai contributi degli altri beneficiari sia almeno equivalente al contributo dell'Unione";

(b) al paragrafo 3, secondo comma, il quarto trattino è sostituito dal seguente:

"— provvede a che il suo contributo alle risorse dell'impresa comune FCH, ai sensi dell'articolo 12 dello statuto, sia fornito in anticipo sotto forma di contributo in contanti di importo pari ad 1/12 dei costi amministrativi dell'impresa comune FCH e trasferito al bilancio di quest'ultima in rate concordate".

3. L'articolo 12 è così modificato:

(a) Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3.I costi operativi dell'impresa comune FCH sono coperti dal contributo finanziario dell'Unione e dai contributi in natura dei soggetti giuridici che partecipano alle attività. Il contributo dei soggetti giuridici partecipanti deve equivalere almeno al contributo finanziario dell'Unione.

Le entrate sono trattate a norma delle regole di partecipazione di cui alla decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013)⁵. Questa disposizione si applica dalla data in cui il gruppo di ricerca è diventato membro dell'impresa comune FCH.";

(b) il paragrafo 7 è modificato come segue:

(i) il secondo e terzo comma sono sostituiti dal testo seguente:

"Se la valutazione stabilisce che il contributo in natura proveniente dai soggetti giuridici partecipanti non raggiunge il livello necessario, la Commissione può ridurre il suo contributo l'anno successivo.

Se si stabilisce che il contributo proveniente dalle imprese non raggiunge il livello richiesto per due anni consecutivi, la Commissione può proporre al Consiglio di porre fine all'impresa comune FCH.".

⁵ GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1.

4. All'articolo 15, è aggiunto il seguente paragrafo 4:

"4. Il consiglio di direzione può decidere di stabilire un livello minimo di finanziamento per ogni categoria di partecipanti per un determinato invito a presentare proposte."
